



23666.20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE CIVILE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto:

ERNESTINO L. BRUSCHETTA	Presidente
GIACOMO MARIA NONNO	Consigliere
PAOLO CATALLOZZI	Consigliere
ROBERTO MUCCI	Rel. - Consigliere
GIUSEPPE D'AURIA	Consigliere

IVA - Beni
ammortizzabili -
Art. 30, co. 3,
d.P.R. n. 633 del
1972.

Ud. 2/10/2019 CC
Cron. 23666
R.G.N. 744/2017

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 744/2017 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'Avv. (omissis)

rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis) giusta procura

allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui
è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5688/33/2016 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 14 giugno
2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2
ottobre 2019 dal Cons. ROBERTO MUCCI.

1530
2019

Considerato che:

1. la CTR della Campania ha rigettato il gravame interposto da (omissis) , esercente l'attività di allevamento di bovini, avverso la sentenza della CTP di Benevento di rigetto del ricorso del medesimo contro il diniego di rimborso dell'IVA relativamente all'anno 2011, ai sensi dell'art. 30, comma 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, rimborso richiesto dal (omissis) con riferimento alle spese di ripristino di muretti a secco e negato per insussistenza del requisito dell'ammortizzabilità dei detti beni;

2. la CTR ha ritenuto che: a) la CTP ha correttamente qualificato la domanda come violazione dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972; b) le opere in questione non rientrano tra i beni ammortizzabili ai sensi del d.m. 31 dicembre 1998; c) le relative spese non sono funzionali all'attività agricola svolta sul fondo dal (omissis), bensì alla conservazione delle originarie caratteristiche del paesaggio; d) il (omissis) non ha provato l'effettivo collegamento strumentale tra le operazioni IVA chieste a rimborso e l'attività di allevamento; e) le opere di ripristino sono state effettuate con il contributo regionale a totale copertura del costo, verosimilmente al fine di evitare fenomeni di erosione, dunque a tutela del paesaggio e del territorio per un interesse pubblico, non privato;

3. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il (omissis) affidato a due motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso.

Ritenuto che:

4. con il primo motivo di ricorso (omissis) denuncia «violazione e falsa applicazione della normativa in materia di rimborsabilità dell'imposta»: al contrario di quanto ritenuto dalla CTR, «tutti i muretti a secco, sono costruiti con fondazioni proporzionali all'altezza dei muretti a secco e pertanto rientrando a pieno titolo nel concetto di costruzione, l'imposta assolta a monte è rimborsabile oltre

che detraibile» (p. 10 del ricorso); i muretti a secco sono inerenti all'esercizio dell'attività d'impresa, «come sostegno per terreni su cui il ricorrente pascola i propri animali, miete il proprio fieno, ecc.»;

4.1. il mezzo è inammissibile per plurimi profili: oltre a palesarsi aspecifico poiché monco, in relazione all'invocato n. 3 dell'art. 360 c.p.c., dell'indicazione della norma asseritamente violata dalla CTR, con esso il ricorrente non soltanto pretende di criticare un passo motivazionale (riportato tra virgolette) in realtà non desumibile dalla lettura della sentenza impugnata, ma investe all'evidenza – ancorché dietro il velo del motivo di diritto – questioni di merito precluse nella presente sede mirando inammissibilmente a sollecitare una valutazione in fatto alternativa a quella operata dalla CTR;

5. con il secondo motivo si denuncia «violazione e falsa applicazione delle norme sull'ultrapetizione»: il diritto alla detrazione azionato si baserebbe unicamente sull'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, norma mai citata nel provvedimento di diniego, e la CTR avrebbe pronunciato su una questione di diritto mai sollevata dalle parti;

5.1. il mezzo non ha miglior sorte, essendo anch'esso all'evidenza inammissibile: la doglianza, meramente assertiva e ripetitiva di quella espressa nei gradi di merito, oblitera del tutto la *ratio decidendi* spesa dalla CTR, riconnessa alla qualificazione della domanda operata dal primo giudice e dalla CTR condivisa.

6. In conclusione, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Doppio contributo unificato come per legge.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.200,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il


versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Roma, 2 ottobre 2019.



IL PRESIDENTE

Ernestino Luigi Bruschetta



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 28 OTT. 2020



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Ursaia

